



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**ANALISI DELLE MODALITÀ DI
COPERTURA FINANZIARIA NELLE
LEGGI REGIONALI DI SPESA
ANNO 2021**

DELIBERAZIONE N. 10/SEZAUT/2023/FRG



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**ANALISI DELLE MODALITÀ DI
COPERTURA FINANZIARIA NELLE
LEGGI REGIONALI DI SPESA
ANNO 2021**

DELIBERAZIONE N. 10/SEZAUT/2023/FRG

Estensori: Pres. Francesco Petronio
Pres. Marco Pieroni

Hanno collaborato all'istruttoria:
Dott.ssa Francesca Mondini

Editing: Felice Dell'Armi, Alessandro Di Benedetto

Corte dei conti – Sezione delle autonomie
Via Baiamonti, 25 – 00195 ROMA
www.corteconti.it

ANALISI DELLE MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA NELLE LEGGI REGIONALI DI SPESA ANNO 2021

INDICE

Deliberazione n. 10/SEZAUT/2023/FRG	I
1 I principi generali.....	1
1.1 Quadro normativo di riferimento e finalità della relazione	1
1.2 I parametri della verifica	2
1.3 I mezzi di copertura	3
1.4 La giurisprudenza costituzionale e la giurisprudenza contabile in materia di copertura delle leggi di spesa.....	4
2 Gli esiti delle verifiche.....	5
2.1 La relazione tecnica	5
2.1.1 La nozione.....	5
2.1.2 La funzione	6
2.1.3 La clausola di neutralità.....	8
2.2 La copertura di nuovi e maggiori oneri con risorse di bilancio già stanziata	9
2.3 Gli oneri continuativi e pluriennali.....	9
2.3.1 Premessa	9
2.3.2 Gli oneri continuativi o permanenti.....	11
2.3.3 Gli oneri pluriennali	11
2.4 La c.d. “disponibilità del margine”	12
2.5 Utilizzo sviato di mezzi di copertura, con dequalificazione della spesa, e difetto di copertura di nuovi oneri per interessi	13
2.6 Illegittima iscrizione, nel bilancio preventivo, di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati.....	14
2.7 Copertura con i fondi speciali senza previa indicazione dei provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.....	14
3 Conclusioni	15
Appendice.....	17
Corte dei conti - Sezioni regionali di controllo - Relazioni 2022 sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021	19



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 10/SEZAUT/2023/FRG

Adunanza del
Presieduta dal Presidente della Corte dei conti
Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione	Francesco PETRONIO, Fabio VIOLA, Anna Maria Rita LENTINI, Antonio CONTU, Roberto BENEDETTI, Salvatore PILATO, Lucilla VALENTE, Stefano SIRAGUSA, Maria Annunziata RUCIRETA, Antonio MEZZERA, Rossella SCERBO, Maria Elisabetta LOCCI, Vincenzo PALOMBA, Enrico TORRI, Maria Teresa POLVERINO, Irene THOMASETH;
Consiglieri	Stefania FUSARO, Daniele BERTUZZI, Marcello DEGNI, Stefano GLINIANSKI, Francesco BELSANTI, Tiziano TESSARO, Maria Rita MICCI, Luigi DI MARCO, Amedeo BIANCHI, Sara BORDET;
Primi Referendari	Alessandra CUCUZZA, Emanuele SCATOLA, Anna Laura LEONI;
Referendari	Iole GENUA.

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali”;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, nel testo modificato dall’art. 3, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che prevede la trasmissione ai Consigli regionali, da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti, in luogo della precedente relazione semestrale, di una relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell’anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;

Vista la deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR di questa Sezione delle autonomie, resa nell’adunanza del 20 marzo 2013, avente ad oggetto “Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”;

Vista la successiva deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR di questa Sezione delle autonomie, resa nell’adunanza del 27 maggio 2021, avente ad oggetto “Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali” ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall’art. 33, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista la deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR del 13 gennaio 2023, depositata in segreteria il 20 gennaio 2023, recante “Programma delle attività per l’anno 2023” (art. 5, comma 2, del regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti), nella quale si è deliberato di riferire al Parlamento allo scopo di illustrare le modalità di copertura delle leggi regionali di spesa, evidenziando le particolarità proprie della legislazione regionale nonché gli aspetti critici riscontrati da parte delle Sezioni regionali di controllo con le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, anche alla luce dell’ampia giurisprudenza costituzionale che si è andata formando sulla tematica nonché degli apporti forniti dalle Sezioni riunite in sede di Relazioni trimestrali sulle tipologie delle coperture adottate dalle leggi statali e sulle relative tecniche di quantificazione, da ultimo, raccolta nell’Appendice alla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 16/SSRRCO/RQ/2023, depositata il 6 aprile 2023, “Relazione trimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri” (Leggi pubblicate nel trimestre settembre – dicembre 2022, articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196);

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 563 del 28 giugno 2023 di convocazione dell’odierna adunanza della Sezione delle autonomie;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Coordinamento della Sezione delle autonomie prot. n. 564 del 28 giugno 2023, con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sarà possibile anche il collegamento da remoto;

Uditi i Relatori, Presidenti di sezione Francesco Petronio e Marco Pieroni;

DELIBERA

di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, avente ad oggetto "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa - Anno 2021".

Ordina che copia della presente deliberazione, con l'allegata relazione, sia trasmessa al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati e comunicata, altresì, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro per gli affari regionali e delle autonomie, ai Presidenti delle Giunte regionali, al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Così deliberato nell'adunanza del 10 luglio 2023.

I Relatori
Francesco PETRONIO
(Firmato digitalmente)

Marco PIERONI
(Firmato digitalmente)

Il Presidente
Guido CARLINO
(Firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 19 luglio 2023

Il Dirigente
Gino GALLI
(Firmato digitalmente)

RELAZIONE

1 I PRINCIPI GENERALI

1.1 Quadro normativo di riferimento e finalità della relazione

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR, nell'ambito del programma delle attività dei controlli per il 2023 (punto 5.2.d), ha previsto un apposito referto al Parlamento sulle modalità di copertura delle leggi regionali di spesa, tenuto conto delle Relazioni annuali che le Sezioni regionali di controllo trasmettono ai Consigli regionali sulle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

La previsione integra l'assetto ordinamentale che, in materia contabile, dopo la riforma costituzionale del 2012, ha rafforzato il controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni pubbliche esercitato dalla Corte dei conti a salvaguardia dell'unità economica della Repubblica e dei vincoli che derivano dall'appartenenza all'Unione europea.

Le Sezioni regionali di controllo della Corte, attraverso il referto annuale, verificano il rispetto del principio della copertura finanziaria della legislazione di spesa, individuando la natura degli oneri previsti dalle nuove disposizioni regionali e valutando le quantificazioni e l'idoneità dei mezzi di copertura di volta in volta apprestati.

L'assegnazione di tale funzione di verifica alla Corte dei conti è stata ritenuta coerente con il principio autonomistico delle Regioni e di ausilio all'organo legislativo (art. 100, secondo comma, Cost.); infatti, secondo la Corte costituzionale, la relazione sulle leggi di spesa è «[...] funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire [...] la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di "autocorrezione" nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenza n. 179 del 2007), e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio (tra le tante, sentenze n. 250 del 2013; n. 70 del 2012)» (sentenza n. 39 del 2014, punto 6.3.3. del Considerato in diritto).

La finalità è quella di porre in evidenza, sulla base dei controlli svolti dalle Sezioni regionali di controllo, i principali aspetti di criticità riscontrati nelle Relazioni annuali, redatte dalle Sezioni regionali, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, nell'intento di trarne elementi di valutazione sistemica.

Le analisi contenute nelle 21 Relazioni annuali (v. Appendice) sono state effettuate tenuto conto delle "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle

tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali” (cfr. citata deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR), elaborate alla luce della giurisprudenza costituzionale nonché degli apporti forniti dalle Sezioni riunite in sede di Relazioni quadrimestrali sulle tipologie delle coperture adottate dalle leggi statali e sulle relative tecniche di quantificazione.

1.2 I parametri della verifica

L’art. 81 della Costituzione stabilisce al terzo comma che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte».

Nella legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, la materia è disciplinata, sotto il titolo “copertura finanziaria delle leggi”, dagli artt. 17, 18 e 19.

Secondo quanto espressamente disposto dal citato art. 19, comma 2, della medesima legge, le Regioni sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche, utilizzando le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

La verifica della copertura delle leggi di spesa, ai sensi dell’art. 81, terzo comma, Cost., si articola in tre momenti logici consequenziali (cfr. Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 8/2021/INPR): individuazione della morfologia dell’onere; quantificazione dell’onere; individuazione dei mezzi di copertura.

Occorre dunque muovere dall’individuazione della morfologia giuridica dell’onere recato dalla norma. Esso può essere pluriennale o continuativo, se destinato a ripetersi per più annualità, ovvero occasionale. L’onere può poi essere obbligatorio o flessibile: nel primo caso, la legge che reca nuovi oneri determina spese non contraibili, se non a mezzo di una modifica legislativa di natura sostanziale, in quanto legati a diritti soggettivi o anche a variabili esogene che connotano l’onere o da fattore legislativo; nel secondo, la determinazione dell’onere può essere invece rimodulata, trattandosi di interventi di natura discrezionale.

A livello normativo, la distinzione tra oneri obbligatori e flessibili trova un riferimento nell’art. 21, comma 5, della legge n. 196/2009, il quale individua, per lo Stato, tre diverse tipologie di stanziamenti: «oneri inderogabili», in quanto vincolati a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l’evoluzione, determinati da leggi e altri atti normativi; «fattori legislativi», rappresentativi di spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l’importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; «spese di adeguamento al fabbisogno», che sono spese diverse dalle precedenti, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

In sintesi, l'indicazione della morfologia dell'onere è intesa a definire il grado di vincolo da parte di una legge sul bilancio a legislazione vigente. Successivamente viene in evidenza la quantificazione dell'onere, che deve riguardare ognuna delle annualità nelle quali esso, in base al suo contenuto, è destinato a manifestarsi. La quantificazione deve basarsi su misurazioni certe o comunque contraddistinte da un ragionevole grado di certezza, in quanto supportate da stime puntuali.

Dopo questi passaggi viene in evidenza la fase della individuazione dei mezzi di copertura per le leggi che comportino nuovi o maggiori oneri (cfr. paragrafo 1.3).

1.3 I mezzi di copertura

Le modalità stabilite dall'art. 17 della legge 196/2009, per la copertura del fabbisogno finanziario dovuto a nuove iniziative legislative valgono anche per le Regioni.

In tale sede sono elencate le tipologie di copertura vevoli che, come si è visto, costituiscono un elenco tassativo e vengono di seguito enumerate.

Si tratta: dell'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali (art. 17, comma, 1, lett. a); della modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa (art. 17, comma, 1, lett. a-bis); della riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (art. 17, comma, 1, lett. b); delle modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (art. 17, comma, 1, lett. c).

Tali mezzi di copertura si distinguono quindi in "mezzi interni", quando sono già stati considerati nel bilancio, e "mezzi esterni", quando si è in presenza di risorse aggiuntive, come nel caso della previsione legislativa di nuove e maggiori entrate.

Le tipologie indicate alle lettere a), a-bis) e b), dell'art. 17, individuano mezzi di copertura "interni". Si tratta dell'impiego di fondi precostituiti in bilancio attraverso l'accantonamento in fondi speciali destinabili¹ alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, nonché di modifiche ai parametri che regolano l'evoluzione della spesa (determinandone il risparmio) e di decurtazioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti, ovviamente, della quota non ancora impegnata).

Vanno ricondotti ai "mezzi interni", anche i fondi di riserva, disciplinati per le Regioni dall'art. 48 del d.lgs. n. 118/2011, che, nel rinviare all'ordinamento regionale la disciplina delle modalità e dei limiti di prelievo delle somme da detti fondi, ne prevede tre tipologie: un fondo di riserva per le spese obbligatorie; un fondo di riserva per le spese impreviste; un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, iscritto nel solo bilancio di cassa.

¹ Ai sensi del successivo art. 18 e, per quanto più specificamente riguarda le Regioni, dell'art. 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La norma vieta l'utilizzo diretto dei fondi per impegni di spesa; infatti, le somme iscritte dovranno essere previamente prelevate per essere destinate a copertura di voci di spesa incapienti. I fondi in esame rappresentano dunque elementi di flessibilità del bilancio, la cui previsione si giustifica per il possibile sopravvenire di eventi non prevedibili, che richiedano un'integrazione del relativo stanziamento.

Quanto ai mezzi esterni, la lettera c) li individua nelle modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate, restando comunque esclusa la possibilità di copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente mediante l'utilizzo di poste a copertura di spese in conto capitale, poiché in tal caso si incorrerebbe nella non consentita ipotesi di dequalificazione della spesa.

Va rimarcato che il riferimento al carattere legislativo delle modifiche è essenziale per escludere utilizzi a copertura di mere previsioni di entrate migliorative rispetto alla legislazione vigente.

1.4 La giurisprudenza costituzionale e la giurisprudenza contabile in materia di copertura delle leggi di spesa

La Corte costituzionale ha da tempo chiarito che *«gli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 [...] non comportano un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica [...] ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica»* (sentenza n. 26 del 2013). La sentenza n. 181 del 2013 ha poi affermato che la disposizione di cui all'art. 19, "specificativa", nelle parole del Giudice delle leggi, del precetto costituzionale, *«prescrive quale presupposto della copertura finanziaria la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita»*.

La Corte costituzionale, con successive pronunce, ha più volte ricordato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 19 in esame, dei quali si è ribadita la natura di "disposizioni specificative" dell'art. 81, terzo comma, Cost. (cfr. *ex plurimis*, sentenze n. 5 e n. 147 del 2018) le Regioni sono tenute a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza, utilizzando le metodologie di copertura specificamente previste: quello di tener conto di tali oneri è infatti un corollario del principio secondo cui l'art. 81 Cost. impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte (sentenze n. 84 del 2023, n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013).

2 GLI ESITI DELLE VERIFICHE

L'analisi svolta nella presente relazione si incentra sull'esame delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo sulla legislazione regionale di spesa dell'esercizio 2021, tenendo conto dell'indispensabile corredo informativo rappresentato dalla c.d. Relazione tecnica che accompagna i singoli provvedimenti legislativi (art. 17, commi 3, 4 e 5, l. n. 196/2009). Nella sede di esame presso le Sezioni regionali vengono anche considerate le osservazioni offerte dai rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionali, da svolgere, preferibilmente, in seduta pubblica.

La relazione in sede regionale deve, tendenzialmente, precedere il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione (previsto dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012 cit.), in quanto la corretta copertura degli oneri introdotti dalla legislazione, anche risalente, costituisce un presupposto per l'equilibrio da riscontrare a consuntivo. Le valutazioni in sede di parifica tengono conto anche degli effetti della legislazione onerosa approvata nell'anno che, almeno per la parte degli oneri ad essa sottesa, ha già spiegato effetti valutabili nel corso dell'esercizio oggetto del successivo scrutinio da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti. Le valutazioni riferite alla legislazione annuale e le eventuali criticità riscontrate potranno essere di ausilio sia ai fini di un affinamento della legislazione di spesa da parte degli organi regionali a ciò deputati, sia in sede di analisi del *reddite rationem* operata dalla Corte nel giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale (art. 100, secondo comma, Cost.).

L'analisi delle 21 Relazioni sulla legislazione onerosa del 2021 redatte dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (v. l'Allegato di sintesi alla presente Relazione) ha evidenziato le criticità esaminate nei successivi paragrafi.

2.1 La relazione tecnica

2.1.1 La nozione

Un punto rilevante e ricorrente nelle relazioni regionali riguarda la completezza della relazione tecnica che costituisce il principale strumento per ricostruire le valutazioni sottese alle leggi di spesa quanto ai loro effetti e all'adeguatezza dei mezzi di copertura. Per l'esame degli effetti finanziari della legislazione di spesa regionale occorre disporre di tutti gli elementi informativi necessari: il corredo informativo illustrativo della morfologia giuridica degli oneri, anche ipotetici, e della loro quantificazione è essenziale per lo scrutinio del provvedimento legislativo in relazione all'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Infatti, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della legge n. 196/2009, i disegni di legge che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione delle

entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture; con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti.

Dalla disposizione si evince chiaramente che una minore entrata va considerata, a fini di copertura, equivalente ad un maggior onere.

Nella relazione vanno indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica.

La Corte costituzionale (*ex plurimis*, sent. n. 255/2022, punto 9.2. del *Considerato in diritto*) ha affermato, in proposito, che il combinato degli artt. 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) stabilisce che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. L'art. 19, co. 1, della stessa legge, specificativa del precetto di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita, unitamente all'indicazione del relativo stanziamento nel bilancio.

2.1.2 La funzione

La Corte costituzionale ha più volte rimarcato l'importanza della relazione tecnica per la quantificazione degli oneri. Ogni disposizione che comporti conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione (Corte cost., sentenza n. 224 del 2014). Già in precedenza, la Corte costituzionale aveva sottolineato l'importanza della funzione della relazione tecnica quale strumento per una maggiore trasparenza delle decisioni di spesa (sentenza n. 313 del 1994). In relazione ad oneri pluriennali con carattere non uniforme e temporalmente circoscrivibile, la Corte costituzionale ha affermato che, in assenza degli elementi di valutazione che devono trovare rappresentazione nella relazione tecnica, verrebbe meno la possibilità di operare in modo efficace ogni qualvolta l'andamento degli oneri programmati dovesse discostarsi in aumento rispetto alle previsioni iniziali, determinandosi, per l'effetto, l'illegittimità costituzionale della legge di spesa (sentenza n. 26 del 2013).

La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 10/2013/INPR, ha precisato che «*la relazione tecnica di accompagnamento all'iniziativa legislativa, pertanto, dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di*

quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio. Ciò in quanto la eventuale declaratoria di assenza di oneri non può valere, di per sé, a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale, non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere».

Anche di recente, la Corte costituzionale (sent. n. 82 del 2023) ha ribadito che «[i]l principio di copertura finanziaria della spesa e il correlato obbligo di quantificazione di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. impongono un preciso vincolo al legislatore, che viene declinato nella redazione della relazione tecnica, disciplinata dall'art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in base al quale tutti gli atti normativi sono accompagnati, appunto, dalla suddetta relazione, «predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti».

Nei casi in cui la Relazione tecnica si rilevi insufficiente, la difficoltà di operare la verifica dei mezzi di copertura può riflettersi sino alla più grave ipotesi di possibile incostituzionalità della norma per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

La giurisprudenza costituzionale è chiara e rigorosa: il legislatore regionale è tenuto, al pari di quello statale, per ogni proposta di legge comportante implicazioni finanziarie, a redigere una Relazione tecnica contenente gli elementi informativi richiesti dalla legge in ordine agli oneri recati da ciascuna disposizione e alle relative coperture (*ex plurimis*, sentenza n. 224 del 2014), che costituiscono «*elementi essenziali della previsione di copertura in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione*» (sentenza n. 25 del 2021) (Corte cost. sent. n. 124/2022).

Con la sentenza n. 235 del 2020, la Corte ha ricordato di avere già posto in rilievo come una legge "complessa" dovrebbe «*essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall'indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall'articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili*». (punto 4.7. del Considerato in diritto, ove si fa richiamo alla sentenza n. 227 del 2019).

Più di recente, con la sentenza n. 226 del 2021, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni della legge della Regione Siciliana n. 29 del 2020 in quanto il mezzo di copertura, costituito da uno stanziamento di bilancio, non risultava accompagnato da un'apposita Relazione tecnica necessaria a giustificare il mero rinvio a un capitolo di bilancio a legislazione vigente nel presupposto dell'effettiva presenza di risorse già stanziato e quindi disponibili per il sostentamento dei maggiori oneri; ciò in quanto *“costituisce principio generale che tutte le risorse stanziato in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese già ivi previste”* (ex multis, sentenze n. 171/2021 e n. 209/2017).

Al riguardo, la Corte ha aggiunto che *“[t]ale principio trova viepiù applicazione per le spese obbligatorie per il personale, che per loro natura si sottraggono a ipotesi di facile comprimibilità”*, per poi concludere che *“laddove comunque si dovesse ritenere che lo stanziamento complessivo per le spese del personale già vigente sia in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, senza quindi richiedere di essere incrementato da risorse derivanti da nuove entrate o da ulteriori riduzioni permanenti di spesa, se ne sarebbe dovuta dare un'analitica dimostrazione, da compendiarsi principalmente nella Relazione tecnica e nello sviluppo degli oneri con proiezione almeno decennale (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009)”* (sentenza n. 226 del 2021, punto 12.6 del Considerato in diritto).

In tema, di rilievo è anche la sentenza n. 255 del 2022 (che ribadisce l'orientamento consolidato sul punto), con la quale la Corte, scrutinando la complessa legge regionale della Sardegna n. 17 del 2021, già oggetto di analisi da parte della Sezione regionale di controllo per la Sardegna, ne ha ritenuta l'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., proprio in quanto non conteneva «alcuna quantificazione della spesa derivante dall'applicazione dell'art. 20, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 e nemmeno l'indicazione del relativo stanziamento».

2.1.3 La clausola di neutralità

L'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009 si occupa della clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che in tali casi *«la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria»*.

Pertanto, il legislatore regionale è tenuto alla redazione della Relazione tecnica tanto nel caso in cui la norma non necessiti di nuove coperture rispetto alle disponibilità già esistenti a bilancio, dovendo in questa ipotesi comunque indicare l'entità di tali risorse per rendere attendibile la loro idoneità e sufficienza rispetto agli adempimenti previsti (in tal senso si veda la già citata Corte cost., sentenza n.

226 del 2021) quanto nel caso in cui la norma non presenti effetti finanziari dichiarati, il che va ugualmente dimostrato.

Al riguardo, la Corte costituzionale ha, anche da ultimo (sentenza n. 82 del 2023), ribadito che la clausola di invarianza finanziaria non può tradursi in una mera clausola di stile e che, *«ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile»* (sentenza n. 115 del 2012), consistente nell'esatta quantificazione delle risorse disponibili e della loro eventuale eccedenza utilizzabile per la nuova o maggiore spesa, i cui oneri devono essere specificamente quantificati per dimostrare l'attendibilità della copertura.

2.2 La copertura di nuovi e maggiori oneri con risorse di bilancio già stanziato

Come si desume dall' art. 17 della legge n. 196 del 2019, non è consentita la copertura di nuovi e maggiori oneri con le disponibilità già appostate in bilancio; a meno che, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo articolo, non si provveda, contestualmente all'indicazione delle risorse di bilancio destinate alla copertura, a ridurre la portata delle autorizzazioni legislative di spesa sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie già indicate nel bilancio medesimo. Il che sarà possibile sia in presenza di oneri discrezionali sia di oneri obbligatori, se la legge oggetto di riduzione sia idonea ad offrire le necessarie disponibilità finanziarie.

Tale principio è stato ribadito con la sentenza n. 200 del 2022 (al punto 7.3. del *Considerato in diritto*; ma anche con la citata sentenza n. 226 del 2021), nella quale la Corte ha affermato che *«non è corretto che le risorse già stanziato per spese previste in bilancio possano contenere eccedenze tali da sopportare l'ulteriore peso di altri oneri non previsti al momento della decisione di bilancio. Costituisce, infatti, principio generale che tutte le risorse stanziato in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese ivi previste (ex multis, sentenze n. 171 del 2021 e n. 209 del 2017), trattandosi per di più di spese obbligatorie per il personale, che per loro natura non sono comprimibili»*.

2.3 Gli oneri continuativi e pluriennali

2.3.1 Premessa

Si definiscono "di carattere continuativo" le spese previste da leggi caratterizzate da una costante incidenza su una pluralità imprecisata di esercizi finanziari.

Si definiscono “pluriennali” le spese aventi una consistenza variabile, comunque non circoscritta ad un esercizio finanziario.

Per quanto riguarda le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo o pluriennale, la disciplina che ne specifica la modalità di copertura sull’orizzonte pluriennale di spesa si rinviene all’art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, il quale stabilisce che:

- *«1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.*
- *2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale (come anche prevede la legge di contabilità n. 196), può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa».*

Come si nota, il legislatore detta una disciplina differenziata, in quanto solo per le spese obbligatorie a carattere continuativo è previsto l’obbligo di quantificazione a regime.

Va qui riaffermato che le norme di contabilità statale (art. 30, comma 6, della legge n. 196 del 2009) e regionale (art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011), una volta definitivamente assodato che la copertura, quale che sia la quantificazione nel corso del tempo, è da porre a carico della legge istitutiva dell’onere medesimo e non dei mezzi di bilancio già destinati ad altre finalità in base ai rispettivi titoli sottostanti, pongono il problema dell’esatta individuazione della natura dell’onere, se continuativo, ovvero se si tratta di un onere obbligatorio oppure flessibile. Laddove per il primo è la legge sostanziale, che lo istituisce, a dover indicare il quantum anno per anno, ovvero l’onere a regime, fermo rimanendo che la copertura deve essere prevista, anno per anno, dalla medesima legge istitutiva, non potendosi far riferimento alle leggi di bilancio. Infatti, solo se l’onere non è obbligatorio, la compensazione può avvenire a carico dei bilanci dei vari anni, in quanto essi non sono obbligati dal titolo sottostante (legge sostanziale istitutiva dell’onere medesimo) a indicare un quantum, non trattandosi appunto di un obbligo in tal senso, tenuto conto della natura flessibile della prestazione prevista dalla legge istitutiva. Nella ricostruzione operata dalla Corte costituzionale (già citata sent. n. 235 del 2020), proprio nello spirito dell’armonizzazione contabile (materia di competenza esclusiva dello Stato), è dato tuttavia ritenere che le due disposizioni possano essere intese (come sopra anticipato) in combinato disposto, nel senso cioè che la norma più completa (art. 30, comma 6) integri quella riferita alla legislazione regionale (art. 38), con la conseguenza che anche il legislatore regionale dovrà garantire la copertura “seguendo” nel tempo l’onere di spesa nel suo più cospicuo manifestarsi. Il caso più evidente è quello di un onere pluriennale o continuativo la cui dimensione a regime ecceda più volte quella del terzo

anno; nella fattispecie in questione la copertura indicata per il primo triennio deve contenere meccanismi interni ed automatici che consentano ad essa di ragguagliarsi al picco di onere previsto per un anno anche lontano dal triennio iniziale.

2.3.2 Gli oneri continuativi o permanenti

Per le leggi che prevedono oneri continuativi, confermando per le Regioni la vigenza dello strumento della legge di stabilità, la norma citata prevede che - con tale strumento - possa annualmente, o anche con un'indicazione unica, essere rimodulato lo stanziamento per gli esercizi successivi (quelli considerati nell'orizzonte triennale del bilancio di previsione).

La rimodulazione, evidentemente, deve seguire l'evoluzione delle variabili sottostanti agli oneri, segnatamente di quelli di natura obbligatoria, tenuto conto degli equilibri di bilancio.

Solo per le ipotesi di spese di carattere pluriennale o continuativo non aventi natura obbligatoria è consentito, da parte delle Regioni, per la quota di spesa che non gravi sull'esercizio in corso, rinviare alla legge di bilancio la quantificazione dell'onere e l'individuazione della copertura (Corte cost., sentenza n. 221 del 2021).

Le spese pluriennali o continuative aventi natura obbligatoria impongono, invece, al legislatore regionale, di quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e di indicarne l'onere a regime (Corte cost., sentenze n. 84 del 2023; n. 190 del 2022).

Nel caso di *ius superveniens* che rimoduli oneri già approvati, il legislatore è tenuto a predeterminare i mezzi destinati alla loro copertura quando le nuove disposizioni importino oneri maggiori di quelli derivanti dalla legislazione preesistente (Corte cost. sentenza n. 83 del 1974).

2.3.3 Gli oneri pluriennali

Non può escludersi che una legge di spesa rechi oneri non continuativi, ma solo pluriennali di natura non obbligatoria, come sarebbe ad esempio nel caso di previsione di spese per investimenti, i cui stanziamenti dipendono dalle variabili sottostanti.

In questi casi, la norma va interpretata nel senso che la rimodulazione deve essere tale da garantire l'occorrenza derivante dall'evoluzione delle variabili che determinano l'entità degli oneri cui occorre far fronte nell'esercizio in corso e negli esercizi successivi, entro il limite massimo fissato dalla legge che dispone l'intervento. Qualora, pertanto, vi sia necessità di risorse aggiuntive, andrà individuata una copertura ulteriore con legge *ad hoc*.

2.4 La c.d. “disponibilità del margine”

In tema di copertura di oneri pluriennali, in un solo caso (Relazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna) è stata rilevata la copertura con la c.d. disponibilità consolidata del margine, modalità cui le Regioni possono fare ricorso per la copertura delle spese di investimento delle Regioni.

La relativa disciplina è affidata al principio contabile generale n. 16, allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011 e al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punti dal 5.3.3 al 5.3.10, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, così come modificati e integrati dal d.m. 30 marzo 2016, dal d.m. 1° marzo 2019 e dal d.m. 1° agosto 2019).

Si tratta della possibilità, per le Regioni, di dare copertura alle spese di investimento utilizzando il saldo corrente (cosiddetto margine corrente), nelle tre declinazioni previste dal citato punto 5.3.3:

- a) margine corrente consolidato (si veda anche il punto 5.3.5.);
- b) quota del margine corrente derivante da maggiori entrate non comprese nella quota del margine consolidato;
- c) quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, con delle limitazioni relativamente all'importo massimo impegnabile.

Si tratta, dunque, di una modalità espositiva di copertura di spese pluriennali, nella specie di investimento; non di un mezzo di copertura diverso o ulteriore rispetto a quelli indicati dall'art. 17 della legge n. 196/2009; tant'è che il principio contabile in questione richiama, a copertura di oneri obbligatori da investimento, i mezzi di tipici: la disponibilità di nuove o maggiori entrate (b) o la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa (c).

Maggiore attenzione va posta nell'applicazione del principio contabile n. 16 di cui al punto 5.3.6., che prevede quale “mezzo di copertura” la quota del saldo positivo di parte corrente (a) risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati. Si tratta di una disposizione “rischiosa” in considerazione di possibili sopravvenienze onerose che potrebbero erodere i “margin di saldo libero consolidati”; sicché, l'applicazione del citato principio contabile esige il rispetto dei chiari e consolidati principi stabiliti dalla Corte costituzionale, secondo cui la copertura di nuove spese deve essere “credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri” (sentenze n. 75 del 2012, n. 213 del 2008; v. anche, *ex plurimis*: sentenze n. 49 del 2018, n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966).

Invero, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'applicazione del principio contabile n. 16 di cui al punto 5.3.6. non può che riferirsi (segnatamente) ad oneri flessibili e comunque non obbligatori; infatti, la quota del saldo positivo di parte corrente (a) risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati rimane per definizione condizionata dai numerosi e mutevoli fattori, segnatamente esogeni, che concorrono a determinare anno per anno l'avanzo di amministrazione; sicché, in considerazione dell'ontologica aleatorietà della replicabilità nel tempo del saldo positivo corrente, esso non può, di per sé, predicarsi quale "credibile, sufficientemente sicuro, non arbitrario o irrazionale" mezzo di copertura da ritenersi in equilibrato rapporto con la spesa obbligatoria pluriennale che si intenda effettuare in esercizi futuri (in tema di copertura di oneri pluriennali, si vedano da ultimo, Corte cost., sentenze nn. 110, 109, 84, 82, 57, 48 del 2023), a meno che non risulti offerta (segnatamente attraverso la Relazione tecnica) la dimostrazione della sostenibilità nel tempo dell'avanzo, anche attraverso la previsione di clausole di salvaguardia alla luce delle rilevanti criticità evidenziate.

2.5 Utilizzo sviato di mezzi di copertura, con dequalificazione della spesa, e difetto di copertura di nuovi oneri per interessi

Di rilievo è la sentenza n. 156 del 2021, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 81, terzo comma, Cost., di una legge regionale che prevedeva l'impiego di parte del contributo statale (art. 1, comma 883, l. n. 145/2018) destinato agli enti territoriali siciliani per spese di investimento «*come valida copertura di una spesa diversa, modificando unilateralmente la destinazione soggettiva e, soprattutto, qualitativa delle risorse attribuite dallo Stato*».

In sostanza, secondo la Corte, le norme regionali sono state ritenute lesive del citato parametro costituzionale, per non consentiti: a) utilizzo dei contributi posti a carico del bilancio dello Stato per finalità diverse da quelle previste nella citata norma statale (spesa corrente anziché spesa di investimento); b) previsione di nuovi oneri, quantificati ma non coperti, per interessi a carico del bilancio regionale derivanti dalle operazioni finanziarie connesse all'anticipazione temporale delle risorse statali da destinare ad enti diversi dalla Regione (ai Consorzi e alle Città metropolitane regionali).

2.6 Illegittima iscrizione, nel bilancio preventivo, di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati

Da segnalare è anche il principio desumibile dalla sentenza n. 235 del 2021, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime norme regionali per iscrizione, nella parte della “spesa” dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2018 e 2019, di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati.

Infatti, le norme regionali, non prevedevano alcuno stanziamento per il recupero del deficit rinveniente dagli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 risultanti dai rendiconti degli anni 2014-2017 già approvati e parificati dalla Corte dei conti; donde, il pregiudizio circa il corretto calcolo del risultato di amministrazione poiché, attraverso tale operazione, viene a essere sostituita una mera espressione matematica alla corretta determinazione degli effetti delle dinamiche attive e passive di bilancio relative ai suddetti rendiconti e a quelli degli esercizi successivi (principio di continuità delle risultanze dei bilanci).

La Corte ha concluso che l'introduzione di una tale regola legislativa urta il principio di prudenza nella redazione dei bilanci perché comporta, a lungo termine, modalità redazionali non basate su una previsione credibile, ragionevole e prudente delle risorse a disposizione e delle relative spese.

2.7 Copertura con i fondi speciali senza previa indicazione dei provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale

In diverse Relazioni, viene dato conto di leggi regionali che prevedono, a copertura, il ricorso all'utilizzo di fondi speciali ma, in difformità dalla disciplina di cui all'art. 18 della legge n. 196 del 2009, senza la previa indicazione dei provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Al riguardo, occorre rammentare che questa Sezione (deliberazione n. 8/2021/SEZAUT/INPR) ha sottolineato, in particolare, come gli accantonamenti di risorse nei fondi speciali, in sede di bilancio di previsione, costituiscano espressione di una necessaria programmazione regionale ed è questa la ragione per cui *«l'utilizzo dei fondi speciali costituisce la modalità organizzativa più adatta [...] poiché consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e di trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare nell'approvazione del bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo delle coperture finanziarie»*.

Trattasi di una tecnica di copertura con mezzi interni di bilancio, espressamente prevista dagli artt. 17, comma 1, lett. a), della legge n. 196 del 2009.

3 CONCLUSIONI

L'esame dei referti delle Sezioni regionali di controllo sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri evidenzia il permanere di due più ricorrenti e rilevanti criticità.

La prima concerne l'omessa o insufficiente redazione delle Relazioni tecniche illustrative delle leggi regionali circa la natura, quantificazione e copertura degli oneri dalle stesse introdotte nell'ordinamento.

La seconda è costituita dal perdurante ricorso del legislatore regionale, quale mezzo di copertura di nuovi o maggiori oneri, alle risorse di bilancio già stanziato, anche per oneri pluriennali.

Invero, considerata la struttura rigida delle entrate regionali non destinate alla gestione sanitaria e la limitatezza degli spazi per offrire copertura a nuove leggi di spesa, non infrequentemente le Regioni ricorrono alle modalità di copertura "interne" con rimando allo stesso bilancio regionale.

In questo ambito vanno richiamati i principi sopra meglio esposti, per far sì che le coperture con rinvio a mezzi di bilancio siano correttamente eseguite, segnatamente operando attraverso la tecnica della previa riduzione delle autorizzazioni legislative che ne costituiscono titolo giuridico, incidendo sul diritto ad esso correlato. Tali principi si compendiano nella necessità di tracciare con legge la riduzione delle disponibilità, a copertura di altro intervento da destinare alla nuova misura.

Un'attenzione particolare va anche riservata alla dichiarata assenza di oneri che deve trovare specifica motivazione anche considerando gli oneri indiretti che si possono connettere a una misura. Si tratta, ad esempio, dell'incremento delle attività amministrative e altre spese riflesse. Anche l'espressa clausola di invarianza finanziaria merita un attento scrutinio al fine di verificarne la effettiva sussistenza, specie previa accurata redazione delle Relazioni tecniche illustrative dei provvedimenti legislativi onerosi.

Si tratta, dunque, di potenziali *vulnera* del principio costituzionale custodito dall'art. 81, terzo comma, Cost., con eventuali ricadute sul principio degli equilibri dei bilanci delle Regioni.

Proprio l'esposizione chiara ed esaustiva delle conseguenze finanziarie delle leggi e dei mezzi per farvi fronte costituisce fondamentale garanzia del rispetto del principio di trasparenza che lega i cittadini alle istituzioni democratiche; sicché, la Corte, quale organo ausiliare delle Assemblee della sovranità (art. 100, secondo comma, Cost.), auspica una piena rispondenza del procedimento della formazione delle leggi al principio costituzionale della copertura finanziaria degli oneri (art. 81, terzo comma, Cost.).

D'altro canto, nel contesto del governo della finanza pubblica, in ambito regionale, la disciplina delle coperture delle leggi onerose, anche alla luce della norma di chiusura costituita dall'art. 97, primo comma, Cost., assume ulteriore rilevanza nel senso di concorrere alla tenuta dei vincoli di finanza

pubblica, venendo, nella sostanza, a collocarsi anch'essa nel più ampio *genus* del coordinamento finanziario (art. 117, terzo comma, Cost.), come sembra desumersi anche dalla ricordata disciplina (v. d.lgs. n. 118/2011, Allegato 4/2) in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), che la Corte costituzionale non ha mancato di definire come servente rispetto al coordinamento finanziario (Corte cost., sentt. n. 190/2022; n. 184/2016).

In conclusione, attraverso le relazioni sulle coperture finanziarie delle leggi di spesa regionali redatte dalle Sezioni regionali di controllo è possibile, nel tempo, avere un quadro complessivo dell'impatto della legislazione di spesa di tali enti e delle tecniche di copertura, aprendo uno scenario poco esplorato sul processo normativo in sede regionale, ma essenziale anche ai fini delle valutazioni rimesse alla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali e segnatamente per l'affinamento, da parte delle Giunte e dei Consigli regionali, della qualità della legislazione onerosa a garanzia del rispetto dei citati principi costituzionali che governano la materia.

In questa direzione, l'intervento della Corte intende contribuire a fare maggiore chiarezza sulla portata applicativa dei richiamati principi costituzionali, offrendo uno stimolo al miglioramento, peraltro già in atto, delle tecniche di quantificazione degli oneri e delle correlate modalità di copertura sottese al processo di redazione dei testi legislativi, evitando il più possibile meri rinvii al bilancio.

APPENDICE

Corte dei conti - Sezioni regionali di controllo - Relazioni 2022 sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021

ABRUZZO

Deliberazione n. 141/2022/RQ, Pres. S. Siragusa, Rel. G. Guida, depositata il 31 maggio 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Abruzzo e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio cartolare con il Consiglio)

A) Oneri privi di copertura

Legge regionale 4 febbraio 2021, n. 3 - *Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e modifiche alle leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021.*

B) Copertura con risorse di bilancio già stanziata

Legge regionale 15 marzo 2021, n. 4 - *Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art.*

Legge regionale 15 marzo 2021, n. 5 - *Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale.*

Legge regionale 23 aprile 2021, n. 8 - *Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 18 maggio 2021, n. 9 - *Misure a favore delle micro, piccole e medie imprese, con particolare riguardo al settore della ristorazione, a quello turistico-alberghiero, alle filiere ad essi correlate operanti sul territorio della Regione Abruzzo nonché a favore delle imprese che hanno subito restrizioni previste per le "zone rosse" per effetto delle Ordinanze del Presidente della Regione.*

Legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 - *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 25 maggio 2021, n. 11 - *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative al progetto Efasam, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42).*

Legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 - *Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 30 luglio 2021, n. 15 - *Finanziamento art. 4 della l.r. n. 95 del 1999, l.r. n. 49 del 2017, l.r. n. 20 del 2019, art. 41 della l.r. n. 3 del 2020, art. 20 della l.r. n. 16 del 2020 - ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario e normativo.*

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 16 - *Riconoscimento debito fuori bilancio per le prestazioni rese da Abruzzo Engineering S.p.A.*

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 17 - *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa dalla Società in house Abruzzo Engineering Spa ed ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 27 ottobre 2021, n. 18 - *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il pagamento dei servizi resi per l'utilizzo della piattaforma di DMS regionale, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 22 - *Riconoscimento della valenza strategica per l'Abruzzo del progetto "Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito" e del progetto "Il laboratorio in cucina" nel Comune di Villa Santa Maria (CH).*

Legge regionale 29 novembre 2021, n. 23 - *Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 25 - *Partecipazione della Regione Abruzzo all'Istituto Nazionale Tostiano.*

Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 28 - *Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.*

Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 26 - *Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese.*

Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 29 - *Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole.*

Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 30 - *Disposizioni di protezione civile per il sostegno finanziario alle attività di prevenzione e monitoraggio delle zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.*

Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 31 - *Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32 - *Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna.*

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 33 - *Assestamento al Bilancio di previsione 2021-2023 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche di leggi regionali.*

C) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 15 marzo 2021, n. 6 - *Semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione leggi regionali approvate nel periodo 1983/1992.*

Legge regionale 30 marzo 2021, n. 7 - *Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia.*

Legge regionale 23 aprile 2021, n. 8 - *Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 18 maggio 2021, n. 9 - *Misure a favore delle micro, piccole e medie imprese, con particolare riguardo al settore della ristorazione, a quello turistico-alberghiero, alle filiere ad essi correlate operanti sul territorio della Regione Abruzzo nonché a favore delle imprese che hanno subito restrizioni previste per le “zone rosse” per effetto delle Ordinanze del Presidente della Regione.*

Legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 - *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 25 maggio 2021, n. 11 - *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative al progetto Efasam, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42).*

Legge regionale 8 giugno 2021, n. 14 - *Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. 42/2011.*

Legge regionale 30 luglio 2021, n. 15 - *Finanziamento art. 4 della l.r. n. 95 del 1999, l.r. n. 49 del 2017, l.r. n. 20 del 2019, art. 41 della l.r. n. 3 del 2020, art. 20 della l.r. n. 16 del 2020 - ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario e normativo.*

Legge regionale 27 ottobre 2021, n. 18 - *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il pagamento dei servizi resi per l'utilizzo della piattaforma di DMS regionale, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 3 novembre 2021, n. 19 - *Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione).*

Legge regionale 3 novembre 2021, n. 21 - *Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici regionali.*

Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 27 - *Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l. r. n. 30 del 2002.*

Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 31 - *Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 33 - *Assestamento al Bilancio di previsione 2021-2023 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche di leggi regionali.*

D) Copertura degli oneri a carico di ente regionale

Legge regionale 8 giugno 2021, n. 14 - *Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. 42/2011.*

E) Copertura di nuovi oneri con maggiori entrate di incerta natura

Legge regionale 23 aprile 2021, n. 8 - *Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 30 luglio 2021, n. 15 - *Finanziamento art. 4 della l.r. n. 95 del 1999, l.r. n. 49 del 2017, l.r. n. 20 del 2019, art. 41 della l.r. n. 3 del 2020, art. 20 della l.r. n. 16 del 2020 - ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario e normativo.*

F) Copertura con risorse di bilancio e dequalificazione della spesa (nuove spese correnti con riduzione di stanziamenti di risorse di parte capitale)

Legge regionale 23 aprile 2021, n. 8 - *Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni.*

G) Copertura con risorse di bilancio già stanziato di oneri obbligatori

Legge regionale 27 ottobre 2021, n. 18 - *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il pagamento dei servizi resi per l'utilizzo della piattaforma di DMS regionale, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni.*

H) Copertura con la tecnica del tetto di spesa

Legge regionale 3 novembre 2021, n. 21 - *Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici regionali.*

I) Legge di spesa con clausola di neutralità finanziaria non supportata da relazione tecnica

Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 24 - *Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B "Bed and breakfast". Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021).*

L) Copertura di oneri pluriennali con rinvio alla legge di bilancio

Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 30 - *Disposizioni di protezione civile per il sostegno finanziario alle attività di prevenzione e monitoraggio delle zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.*

BASILICATA

Deliberazione n. 47/2022/RQ, Pres. G. Tagliamonte, Rel. L. Gattoni, depositata l'8 novembre 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Basilicata e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio cartolare con Giunta e Consiglio)

A) Copertura di nuovi oneri con risorse di bilancio già stanziare

Legge Regionale 3 marzo 2021, n. 7 - *Scioglimento del consorzio industriale della provincia di Potenza e costituzione della società aree produttive industriali Basilicata S.p.A.*

Legge Regionale 9 agosto 2021, n. 34 - *Misure urgenti in materia di trasporto pubblico locale.*

Legge Regionale 22 settembre 2021, n. 36 - *Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 dell'ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.).*

Legge Regionale 30 novembre 2021 n. 53 - *Finanziamento per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i comuni della Basilicata.*

B) Oneri privi di copertura

Legge Regionale 21 aprile 2021, n. 14 - *Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi.*

C) Relazione tecnica: carenze informative

Legge Regionale 3 marzo 2021, n. 7 - *Scioglimento del consorzio industriale della provincia di Potenza e costituzione della società aree produttive industriali Basilicata S.p.A.*

CALABRIA

Deliberazione n. 68/2022/RQ, Pres. R. Scerbo, Rel. S. Pinto, depositata il 2 agosto 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Calabria e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio cartolare con la "Regione")

A) Copertura di nuovi oneri con risorse da individuare ad opera di deliberazione della Giunta

Legge Regionale 23 aprile 2021, n. 5 - *Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.*

B) Copertura con risorse di bilancio già stanziato

Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 18 - *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79).*

Legge Regionale 23 aprile 2021, n. 6 - *Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione.*

Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 19 - *Integrazione all'articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).*

Legge Regionale 28 luglio 2021, n. 28 - *Aumento di capitale sociale della società aeroportuale calabrese S.p.A - SACAL*

Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 43 - *Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SACAL S.p.A. da parte della società Fincalabra S.p.A. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9/2007.*

Legge Regionale 15 dicembre 2021, n. 32 - *Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".*

C) Copertura con clausola di invarianza finanziaria, solo affermata ma non dimostrata con relazione tecnica (trattandosi di iniziativa legislativa approvata direttamente in Aula)

Legge Regionale 23 aprile 2021, n. 7 - *Proroga termini istanze contributi per l'anno 2021. Integrazione agli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 28/2010. Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 2021.*

D) Copertura di ristrutturazione di debiti sanitari con risorse di bilancio già stanziato (sulla base dei prestiti MEF)

Legge Regionale 25 maggio 2021, n. 8 - *Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005.*

E) Oneri non coperti da minori entrate

Legge Regionale 26 maggio 2021, n. 14 - *Misure urgenti in materia di concessioni per attività di acquacoltura.*

F) Oneri a carico di enti rientranti nella così detta finanza pubblica, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte

Legge Regionale 31 maggio 2021, n. 16 - *Modifiche e integrazioni alla normativa regionale in materia di liquidazione delle comunità montane.*

G) Copertura di oneri obbligatori con tetto di spesa

Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 17 - *Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).*

H) Relazione tecnica: carenza di quantificazione degli oneri

Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 43 - *Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SACAL S.p.A. da parte della società Fincalabra S.p.A. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9/2007.*

Legge Regionale 15 dicembre 2021, n. 32 - *Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero".*

Regionale 28 dicembre 2021, n. 42 - *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico).*

I) Copertura con risorse di bilancio di oneri obbligatori pluriennali

Regionale 28 dicembre 2021, n. 42 - *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico).*

CAMPANIA

Deliberazione n. 67/2022/RQ, Pres. M.P. Marcia, Rel. M. Catalano, depositata il 30 giugno 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Campania e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio non specificato)

A) Relazione tecnica: non adeguata quantificazione degli oneri

Legge Regionale n. 7 del 20 luglio 2021 - *Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.*

Legge Regionale n. 17 del 26 ottobre 2021 - *Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne*

Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2021 - *Disposizioni per il riconoscimento dei Circoli nautici della Campania.*

Legge Regionale n. 3 del 24 maggio 2021 - *Istituzione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC).*

Legge regionale n. 5 del 29 giugno 2021 - *Misure per l'efficiamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 – 2023 – Collegato alla stabilità regionale per il 2021.*

B) Copertura di spese obbligatorie con risorse di bilancio già stanziato

Legge regionale n. 5 del 29 giugno 2021 - *Misure per l'efficiamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021.*

C) Copertura con risorse di bilancio di leggi di riconoscimento di debiti fuori bilancio (nella specie su 32 leggi 20 attengono al riconoscimento di debiti fuori bilancio)

Legge Regionale n. 8 del 20 luglio 2021 - *Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 15 giugno 2021, n. 265.*

EMILIA ROMAGNA

Deliberazione n. 30/2022/RQ, Pres. M. Pieroni, Rel. M. Scognamiglio, depositata il 1° aprile 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Emilia-Romagna e sulle tecniche di quantificazione degli oneri

(Contraddittorio in presenza con i rappresentanti di Giunta e Consiglio)

A) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 16 aprile 2021, n. 3 - *Interventi nei settori della cultura e della memoria del Novecento. Partecipazione alla fondazione museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 e alla legge regionale 16 marzo 2018 n. 2.*

Legge regionale 20 maggio 2021, n. 4 - *Legge europea per il 2021.*

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 - *Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022).*

B) Copertura di nuovi oneri con risorse di bilancio già stanziato

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 - *Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022).*

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Deliberazione n. 45/2022/RQ, Pres. E. Pesel, Rel. D. Bertuzzi, depositata il 19 luglio 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Friuli-Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio con i rappresentanti del Consiglio)

A) Copertura di nuovi oneri con risorse di bilancio già stanziato

Legge regionale 22 febbraio 2021, 3 - *Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa).*

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 - *Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.*

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - *Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).*

Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 - *Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG.*

Legge regionale 9 luglio 2021, n. 10 - *Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.*

Legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 - *Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale.*

Legge regionale 22 ottobre 2021, n. 15 - *Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.*

Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 - *Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.*

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 - *Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.*

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - *Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.*

B) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1 - *Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi.*

Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 - *Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.*

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - *Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa).*

Legge regionale 30 marzo 2021, n. 4 - *Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo 'Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione' 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale" e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea.*

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 - *Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.*

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - *Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia,*

patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

Legge regionale 28 maggio 2021, n. 7 - Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli-Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale.

Legge regionale 28 maggio 2021, n. 8 - Legge regionale di semplificazione per l'anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 - Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG.

Legge regionale 9 luglio 2021, n. 10 - Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

Legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 - Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale.

Legge regionale 22 ottobre 2021, n. 15 - Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.

Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 - Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 - Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

C) Ampliamento, attraverso modifiche alla legislazione previgente, della platea dei potenziali beneficiari di interventi

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

Legge regionale 28 maggio 2021, n. 7 - Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli-Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale.

D) Finanziamento di nuovi interventi previsti dalla legge a carico di gestioni fuori bilancio

Legge regionale 22 febbraio 2021, 3 - Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - *Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).*

E) Copertura finanziaria leggi che comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza di altre amministrazioni pubbliche

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - *Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).*

LAZIO

Deliberazione n. 92/2022/RQ, Pres. R. Benedetti, Rel. M. Colucci, depositata il 27 luglio 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Lazio e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio cartolare con "l'Amministrazione regionale")

A) Relazione tecnica: non motivata quantificazione degli oneri

Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 - *Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche leggi regionali. (La legge si compone di n. 115 articoli, suddivisi in n. 8 Capi).*

LIGURIA

Deliberazione n. 43/2022/RQ, Pres. Rel. M.T. Polverino, depositata il 6 luglio 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Liguria e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio cartolare per indisponibilità a partecipare all'adunanza da parte dei rappresentanti di Giunta e Consiglio)

A) Copertura con risorse di bilancio già stanziato

Legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 - *Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione.*

Legge regionale 9 agosto 2021, n. 14 - *Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale.*

Legge regionale 17 novembre 2021, n. 18 - *Intervento regionale di promozione del territorio ligure.*

B) Non adeguatezza della relazione tecnica circa la quantificazione degli oneri

Legge regionale 17 novembre 2021, n. 18 - *Intervento regionale di promozione del territorio ligure.*

C) Quantificazione dell'onere con la tecnica del tetto di spesa ma riferita ad oneri obbligatori

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 – *Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022.*

LOMBARDIA

Deliberazione n. 74/2022/RQ, Pres. M. Riolo, Rel. A. Cucuzza, depositata il 16 maggio 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Lombardia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio con i rappresentanti di Giunta e Consiglio)

A) Copertura di nuovi oneri con risorse di bilancio già stanziato

Legge Regionale n.27 dicembre 2021, n. 24 - *Provvedimento collegato per il 2022.*

Legge Regionale 19 maggio 2021, n. 6- *Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza, riconoscimento di debiti fuori bilancio, garanzia a sostegno del fabbisogno di liquidità delle Residenze Sanitarie Assistenziali – RSA, nonché modifiche alle Leggi Regionali 14 dicembre 2020, n. 23 “Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche” e 23 febbraio 2021, n. 2 “Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie”.*

Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 27 - *Disposizioni regionali in materia di protezione civile.*

Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 - *Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 – Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità.*

Legge Regionale 23 luglio 2021, n. 12 - *Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico – Modifiche e integrazioni alla Legge Reg. n. 27 febbraio 2017, n. 5 – “Rete escursionistica della Lombardia”.*

Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 16 - *Modifiche alla Legge Regionale 19/2007 – “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” – Servizio psico-pedagogico.*

Legge Regionale 25 ottobre 2021, n. 18 - *Ratifica dell'intesa tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Regione Lombardia, concernente lo sviluppo della mobilità transfrontaliera tra il territorio ticinese e quello lombardo.*

Legge Regionale 8 novembre 2021, n. 21 - *Agricoltura urbana, periurbana e metropolitana.*

B) Relazione tecnica: carenze informative

Legge Regionale n.27 dicembre 2021, n. 24 - *Provvedimento collegato per il 2022.*

Legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 25 – *Legge di stabilità per il 2022 – 2024.*

Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 15 – *Legge di assestamento per il 2021.*

Legge Regionale 2 aprile 2021, n. 4 - *Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo.*

Legge Regionale 28 aprile 2021, n. 5 - *Modifica alla Legge Regionale 16 dicembre 1989, n. 73 – Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo – Istituzione del riconoscimento “Qualità artigiana”.*

Legge Regionale 19 maggio 2021, n. 6- *Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza, riconoscimento di debiti fuori bilancio, garanzia a sostegno del fabbisogno di liquidità delle Residenze Sanitarie Assistenziali – RSA, nonché modifiche alle Leggi Regionali 14 dicembre 2020, n. 23 “Nuovo*

sistema di intervento sulle dipendenze patologiche” e 23 febbraio 2021, n. 2 “Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie”.

Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 27 - Disposizioni regionali in materia di protezione civile.

Legge Regionale 24 giugno 2021, n. 10 - Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifica alle Leggi Regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018.

Legge Regionale 23 luglio 2021, n. 12 - Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico – Modifiche e integrazioni alla Legge Reg. n. 27 febbraio 2017, n. 5 – “Rete escursionistica della Lombardia”.

Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 16 - Modifiche alla Legge Regionale 19/2007 – “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” – Servizio psico-pedagogico.

C) Copertura di oneri obbligatori pluriennali con risorse di bilancio già stanziato

Legge Regionale 23 febbraio 2021, n. 2 - Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie.

D) Quantificazione dell’onere con delega a delibera di Giunta

Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 - Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 – Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità.

MARCHE

Deliberazione n. 85/2022/RQ, Pres. Rel. V. Palomba, depositata il 21 luglio 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Marche e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio in presenza con i rappresentanti di Giunta e Consiglio)

A) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 1° marzo 2021, n. 4 - Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco come Città della carta.

Legge regionale 29 aprile 2021, n. 6 - Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella regione Marche.

Legge regionale 11 giugno 2021, n. 10 - Interventi regionali di promozione e sostegno dell’istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili.

Legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 - Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale.

Legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 - Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato marchigiano.

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 20 - Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza

B) Mancata rappresentazione degli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri individuati dalla legge

Legge regionale 1° marzo 2021, n. 4 - *Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco come Città della carta.*

Legge regionale 29 aprile 2021, n. 6 - *Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella regione Marche.*

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 20 - *Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza.*

C) Incongruenza tra la relazione tecnico-finanziaria ed il testo legislativo in ordine alla qualificazione dell'onere

Legge regionale 1° marzo 2021, n. 4 - *Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco come Città della carta.*

Legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 - *Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale.*

D) Mancata quantificazione degli oneri e generica individuazione delle modalità di copertura degli interventi previsti

Legge regionale 29 aprile 2021, n. 6 - *Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella regione Marche.*

Legge regionale 20 maggio 2021, n. 7 - *Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche.*

Legge regionale 11 giugno 2021, n. 10 - *Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili.*

Legge regionale 8 luglio 2021, n. 15 - *Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.*

Legge regionale 30 luglio 2021, n. 17 - *Istituzione dell'Itinerario ebraico marchigiano.*

Legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 - *Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale.*

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 - *Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche.*

E) Finanziamento di spese di parte corrente con risorse di parte capitale

Legge regionale 25 giugno 2021, n. 13 - *Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 - *Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche.*

F) Mancanza di copertura degli oneri previsti

Legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 - *Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale.*

Legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 - *Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022).*

G) Assenza della relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 21 - *Ratifica della variazione di bilancio adottata con d.g.r. n. 718 del 7 giugno 2021 dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.*

H) Mancata individuazione dei capitoli di nuova istituzione

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 - *Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche.*

I) Invarianza della spesa non sufficientemente motivata

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 24 - *Disposizioni per la Società "Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.).*

L) Inosservanza del termine del 31 luglio previsto dall'articolo 50 del d.lgs. n. 118/2011 per deliberare l'assestamento generale di bilancio

Legge regionale 2 dicembre 2021, n. 33 - *Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative.*

MOLISE

Deliberazione n. 140/2022/RQ, Pres. L. Valente, Rel. E. Petronio, depositata il 26 luglio 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Molise e sulle tecniche di quantificazione degli oneri

(Contraddittorio in presenza con i rappresentanti di Giunta e Consiglio)

A) Debiti fuori bilancio: mancanza di copertura con risorse ragionevolmente disponibili

Legge regionale 4 maggio 2021, n. 1 - *Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021/2023 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.*

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 9 - *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Molise ai sensi dell'art. 73, co 1, lett e), del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42).*

B) Oneri da indebitamento: omessa redazione della relazione tecnica

Legge regionale 4 maggio 2021, n. 1 - *Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021/2023 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.*

C) Oneri da indebitamento: mancata dimostrazione di copertura di onere pluriennale con risorse affidabili

Legge regionale 4 maggio 2021, n. 1 - *Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021/2023 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.*

D) Relazione tecnica: non motivata quantificazione degli oneri

Legge regionale 4 maggio 2021, n. 2 - *Legge di stabilità regionale 2021.*

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7 - *Assestamento del Bilancio di previsione 2021/2023 e modifiche di leggi regionali.*

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 10 - *Contributi in favore di soggetti trapiantati o in attesa di trapianto o affetti da patologie gravi o rare, non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise.*

E) Mancanza (parziale) di copertura di onere pluriennale e obbligatorio

Legge regionale 4 maggio 2021, n. 2 - *Legge di stabilità regionale 2021.*

F) Mancanza di copertura di oneri diretti e indiretti

Legge regionale 4 maggio 2021, n. 2 - *Legge di stabilità regionale 2021.*

G) Istituzione di organismo amministrativo asseritamente non comportante oneri

Legge regionale 4 maggio 2021, n. 4 - *Disciplina regionale delle attività commerciali.*

H) Mancanza credibile copertura di oneri obbligatori

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7 - *Assestamento del Bilancio di previsione 2021/2023 e modifiche di leggi regionali.*

I) Copertura con risorse di bilancio già stanziato

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7 - *Assestamento del Bilancio di previsione 2021/2023 e modifiche di leggi regionali.*

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 9 - *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Molise ai sensi dell'art. 73, co 1, lett e), del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42).*

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 10 - *Contributi in favore di soggetti trapiantati o in attesa di trapianto o affetti da patologie gravi o rare, non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise.*

PIEMONTE

Deliberazione n. 82/2022/SRCPIE/RQ, Pres. M.T. Polito, Rel. L. Alesiani, M. Carnia, depositata il 17 giugno 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Piemonte e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio con i rappresentanti del Consiglio)

A) Copertura di nuovi oneri con risorse di bilancio già stanziato

Legge Regionale 4 gennaio 2021, n. 2 - *Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria).*

Legge Regionale 26 gennaio 2021, n. 3 - *Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche.*

Legge Regionale 9 marzo 2021, n. 5 - *Sviluppo delle forme associative della medicina generale.*

Legge Regionale 19 maggio 2021, n. 9 - *Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico.*

Legge Regionale 19 maggio 2021, n. 10 - *Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio.*

Legge Regionale 19 maggio 2021, n. 11 - *Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità.*

Legge Regionale 28 maggio 2021, n. 12 - *Sostegno alla coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e alle relative filiere produttive.*

Legge Regionale 28 maggio 2021, n. 13 - *Disposizioni in materia di cooperative di comunità.*

Legge Regionale 3 giugno 2021, n. 14 - *Incremento della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Piemonte nella Società Riscossioni S.p.A. (Sorìs S.p.A.).*

Legge Regionale 15 luglio 2021, n. 19 - *Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP).*

Legge Regionale 28 luglio 2021, n. 20 - *Norme in materia di soccorso alpino e speleologico.*

Legge Regionale 29 luglio 2021, n. 22 - *Misure urgenti per la realizzazione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino.*

Legge Regionale 26 ottobre 2021, n. 26 - *Azienda Zero. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).*

Legge Regionale 8 novembre 2021, n. 27 - *Istituzione di un Organismo regionale per il controllo collaborativo (ORECOL).*

Legge Regionale 29 novembre 2021, n. 29 - *Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato).*

Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 31 - *Interventi urgenti in materia di diritto allo studio universitario.*

B) Relazione tecnica: carenze informative

Legge Regionale 4 gennaio 2021, n. 2 - *Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria).*

Legge Regionale 26 gennaio 2021, n. 3 - *Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche.*

Legge Regionale 9 marzo 2021, n. 5 - *Sviluppo delle forme associative della medicina generale.*

Legge Regionale 12 marzo 2021, n. 6 - *Misure per il turismo a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.*

Legge Regionale 19 maggio 2021, n. 9 - *Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico.*

Legge Regionale 19 maggio 2021, n. 10 - *Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio.*

Legge Regionale 19 maggio 2021, n. 11 - *Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità.*

Legge Regionale 28 maggio 2021, n. 12 - *Sostegno alla coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e alle relative filiere produttive.*

Legge Regionale 28 maggio 2021, n. 13 - *Disposizioni in materia di cooperative di comunità.*

Legge Regionale 3 giugno 2021, n. 14 - *Incremento della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Piemonte nella Società Riscossioni S.p.A. (Sorìs S.p.A.).*

Legge Regionale 23 giugno 2021, n. 18 - *Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale dei dog sitter.*

Legge Regionale 15 luglio 2021, n. 19 - *Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP).*

Legge Regionale 28 luglio 2021, n. 20 - *Norme in materia di soccorso alpino e speleologico.*

Legge Regionale 29 luglio 2021, n. 22 - *Misure urgenti per la realizzazione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino.*

Legge Regionale 19 ottobre 2021, n. 25 - *Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021.*

Legge Regionale 26 ottobre 2021, n. 26 - *Azienda Zero. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).*

Legge Regionale 8 novembre 2021, n. 27 - *Istituzione di un Organismo regionale per il controllo collaborativo (ORECOL).*

Legge Regionale 29 novembre 2021, n. 29 - *Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato).*

Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 31 - *Interventi urgenti in materia di diritto allo studio universitario.*

C) Quantificazione degli oneri delegata a delibera della Giunta

Legge Regionale 26 gennaio 2021, n. 3 - *Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche.*

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Deliberazione n. 3/2022/PARI, Pres. I. Thomaset, Rel. A. M. Lentini, G. Mignemi, G. D'alia, depositata il 27 giugno 2022, di parificazione del rendiconto generale 2021 della Provincia di Trento, nel cui contesto sono state svolte osservazioni sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Sardegna e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(contraddittorio con i rappresentanti di Giunta e Consiglio)

A) Copertura di nuovi oneri con risorse di bilancio già stanziare

L.p. 9 febbraio 2021, n. 3 - *Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), in materia di assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza*".

L.p. 18 maggio 2021, n. 8 - *Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche.*

L.p. 28 luglio 2021, n. 16 - *Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003, in materia di promozione dell'agricoltura biologica e di sostegno all'economia agricola.*

L.p. 4 agosto 2021, n. 18 - *Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023.*

L.p. 27 dicembre 2021, n. 22 - *Legge provinciale di stabilità 2022.*

B) Relazione tecnica: carenze informative

L.p. 23 aprile 2021, n. 6 - *Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici: modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), nonché della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, in materia di contratti pubblici.*

L.p. 17 maggio 2021, n. 7 - *Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023.*

L.p. 18 maggio 2021, n. 8 - *Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche.*

L.p. 28 luglio 2021, n. 16 - *Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003, in materia di promozione dell'agricoltura biologica e di sostegno all'economia agricola.*

C) Oneri a carico di ente provinciale

L.p. 14 giugno 2021, n. 14 - *Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005 e della legge provinciale sul benessere familiare 2011.*

L.p. 12 ottobre 2021, n. 20 - *Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.*

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(Contraddittorio cartolare con la Provincia autonoma)

Deliberazione n. 2/2022/PARI, Pres. I. Thomaseth, Rel. A. M. Lentini, A. Pallaoro, A. Bianchi, depositata il 27 giugno 2022, di parificazione del rendiconto generale 2021 della Provincia autonoma di Bolzano, nel cui contesto sono state svolte osservazioni sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi provinciali approvate nel 2021 dalla Provincia autonoma di Bolzano e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio cartolare con la Provincia autonoma)

A) Copertura di nuovi oneri con maggiori entrate di incerta natura

Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3 - *Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni.*

PUGLIA

Deliberazione n. 126/2022/RQ, Pres. E. Torri, Rel. D. Piacente, depositata il 5 agosto 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Puglia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio cartolare con la Regione)

A) Copertura a carico di Fondo speciale di provvedimento legislativo non previamente individuato (art. 49 d.lgs. n. 118/2011)

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 10 - *Interventi a favore dei soggetti fragili per l'accesso all'istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.*

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 - *Norme in materia di diritto di accesso ad Internet e superamento del digital divide.*

Legge regionale 6 ottobre 2021, n. 35 - *Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i generi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile.*

Legge regionale 30 novembre 2021, n. 37 - *Archivio de La Gazzetta del Mezzogiorno. Contributo per l'ordine, inventario e conservazione.*

Legge regionale 30 novembre 2021, n. 42 - *Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese.*

B) Copertura di nuovi oneri con risorse di bilancio già stanziato

Legge regionale 8 giugno 2021, n. 15 - *Misure di razionalizzazione in materia sanitaria e disposizioni varie.*

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 - *Implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT) (nella specie, trattandosi di un onere extra LEA, a carico di un capitolo di bilancio inteso al finanziamento dei LEA).*

Legge regionale 19 aprile 2021, n. 4 - *Screening obbligatorio per l'atrofia muscolare spinale (SMA).*

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 - *Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale.*

C) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 22 - *Istituzione di una Fondazione per la formazione politica e istituzionale.*

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 30 - *Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia.*

Legge regionale 21 settembre 2021, n. 33 - *Abrogazione del comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), definizione modalità di determinazione del fabbisogno, ratifica ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d'urgenza con deliberazione 23 giugno 2021, n. 1070" e modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative).*

Legge regionale 30 novembre 2021, n. 37 - *Archivio de La Gazzetta del Mezzogiorno. Contributo per l'ordine, inventario e conservazione.*

Legge regionale 30 novembre 2021, n. 41 - *Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia).*

Legge regionale 30 novembre 2021, n. 42 - *Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese.*

Legge regionale 30 novembre 2021, n. 48 - *Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.*

Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 50 - *Ratifica, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario regionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d'urgenza con deliberazione 30 novembre 2021, n. 2040.*

Legge regionale 19 aprile 2021, n. 4 - *Screening obbligatorio per l'atrofia muscolare spinale (SMA).*

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 - *Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale.*

SARDEGNA

Deliberazione n. 127/2022/RQ, Pres. A. Contu, Rel. C. Ragucci, depositata il 19 luglio 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Sardegna e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio cartolare con la Regione)

A) Copertura di nuovi oneri con risorse di bilancio già stanziare

Legge regionale 11 febbraio 2021, n. 3 - *Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1955 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche).*

Legge regionale 21 aprile 2021, n. 8 - *Ulteriori interventi finanziari a favore delle attività economiche e dei lavoratori a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.*

Legge regionale 21 giugno 2021, n. 14 - *Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura. Abrogazione della legge regionale n. 14 del 1963 e successive modificazioni.*

Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 - *Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale.*

Legge regionale 16 dicembre 2021, n. 19 - *Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 118 del 2011 e autorizzazione di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011.*

B) Copertura di nuovi oneri con rinvio a successive decisioni di bilancio

Legge regionale 21 giugno 2021, n. 12 - *Disciplina dell'enoturismo in Sardegna.*

C) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 - *Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali.*

Legge regionale 21 aprile 2021, n. 8 - *Ulteriori interventi finanziari a favore delle attività economiche e dei lavoratori a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.*

Legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 - *Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla l.reg. n. 1 del 1977, alla l.reg. n. 26 del 1985, alla l.r. n. 32 del 1988, alla l.reg. n. 31 del 1998, alla l.reg. n. 7 del 2005, alla l.reg. n. 3 del 2009 e alla l.reg. n. 2 del 2016.*

Legge regionale 21 giugno 2021, n. 14 - *Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura. Abrogazione della legge regionale n. 14 del 1963 e successive modificazioni.*

Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 - *Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale.*

Legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18 – *Disposizioni in materia di lavoro.*

D) Copertura con i Fondi speciali: non avvenuta redazione dell'elenco dei provvedimenti legislativi correlati all'utilizzo

Legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 – *Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali.*

Legge regionale 5 maggio 2021, n. 9 – *Ulteriori interventi finanziari a favore degli operatori di feste e sagre.*

Legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 – *Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla l.reg. n. 1 del 1977, alla l.reg. n. 26 del 1985, alla l.r. n. 32 del 1988, alla l.reg. n. 31 del 1998, alla l.reg. n. 7 del 2005, alla l.reg. n. 3 del 2009 e alla l.reg. n. 2 del 2016.*

E) Copertura di spese di investimento mediante il margine corrente

Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 – *Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale.*

F) Copertura mediante ricorso a fondi assegnati sulla base di accordi Stato-Regione

Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 – *Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale.*

G) Oneri finanziari determinati nella misura e nella tipologia con delega alla Giunta regionale

Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 – *Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale.*

H) Oneri correlati ad aumenti retributivi rimessi alla contrattazione collettiva regionale non in linea con norme interposte statali espressive di principi fondamentali coordinamento della finanza pubblica

Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 – *Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale.*

I) Copertura di oneri pluriennali di natura obbligatoria (pensionistici e previdenziali) con risorse di bilancio

Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 – *Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale.*

L) Copertura con maggiori entrate senza adeguati elementi informativi

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 – *Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2021 in materia di misure urgenti.*

SICILIA

Deliberazione n. 114/2022/RQ, Pres. S. Pilato, Rel. A. Tea, depositata il 1° luglio 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2020 dalla regione siciliana e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio cartolare con la Regione)

A) Copertura di nuovi oneri con risorse di bilancio già stanziato

Legge Regionale 24 gennaio 2020, n. 1 - *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020.*

Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30 - *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per il mese di gennaio 2020. Interventi finanziari.*

Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 31 - *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per il mese di febbraio 2020.*

Legge Regionale 16 dicembre 2020, n. 32 - *Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità.*

B) Relazione tecnica: carenze informative

Legge Regionale 24 gennaio 2020, n. 1 - *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020.*

Legge Regionale 3 marzo 2020, n. 3 - *Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento.*

Legge Regionale 3 marzo 2020, n. 5 - *Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23.*

Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 - *Legge di stabilità regionale 2020-2022.*

Legge Regionale 7 luglio 2020, n. 12 - *Normotermia.*

Legge Regionale 7 luglio 2020, n. 13 - *Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti.*

Legge Regionale 20 luglio 2020, n. 16 - *Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie.*

Legge Regionale 11 agosto 2020, n. 17 - *Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.*

Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 - *Norme per il governo del territorio.*

Legge Regionale 2 ottobre 2020, n. 20 - *Norme sulla disostruzione pediatrica.*

Legge Regionale 14 ottobre 2020, n. 22 - *Interventi nel settore della forestazione.*

Legge Regionale 14 ottobre 2020, n. 23 - *Modifiche di norme in materia finanziaria.*

Legge Regionale 21 ottobre 2020, n. 24 - *Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo.*

Legge Regionale 28 ottobre 2020, n. 25 - *Misure per favorire la riduzione dell'utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale "Plastic free".*

Legge Regionale 3 dicembre 2020, n. 29 - *Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana.*

Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30 - *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per il mese di gennaio 2020. Interventi finanziari.*

Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 31 - *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per il mese di febbraio 2020.*

Legge Regionale 16 dicembre 2020, n. 32 - *Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità.*

Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 - *Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie.*

C) Oneri sottoposti alla condizione sospensiva di un accordo finanziario con lo Stato

Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 - *Legge di stabilità regionale 2020-2022.*

D) Copertura di oneri obbligatori con la tecnica del tetto di spesa

Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 - *Legge di stabilità regionale 2020-2022.*

E) Copertura di oneri da quantificare previo intervento di provvedimento amministrativo dell'Assessore

Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 - *Legge di stabilità regionale 2020-2022.*

F) Copertura di oneri obbligatori e pluriennali con risorse di bilancio

Legge Regionale 20 luglio 2020, n. 16 - *Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie. (Illegittimità costituzionale ex art. 81, terzo comma, Cost.; sent. n. 226/2021).*

Legge Regionale 3 dicembre 2020, n. 29 - *Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana.*

G) Destinazione, a copertura, di risorse extraregionali e regionali destinate a sostenere ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie ad altre non omogenee finalità

Legge Regionale 28 ottobre 2020, n. 25 - *Misure per favorire la riduzione dell'utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale "Plastic free".*

TOSCANA

Deliberazione n. 111/2022/RQ, Pres. M.A. Rucireta, Rel. A. Peta, depositata l'8 luglio 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Toscana e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio cartolare con Giunta e Consiglio)

A) Copertura con i Fondi speciali: non avvenuta redazione dell'elenco dei provvedimenti legislativi correlati all'utilizzo

La l.r. n. 1/2021 - *Misure di sostegno ai maestri di sci della Regione Toscana a seguito dell'emergenza da COVID-19.*

La l.r. n. 2/2021 - *Misure di sostegno a favore delle associazioni pro-loco anno 2021 a seguito dell'emergenza da COVID-19.*

La l.r. n. 3/2021 - *Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza COVID-19.*

La l.r. n. 10/2021 - *Celebrazione della Festa dell'Europa. Modifiche alla l.r. 26/2009.*

B) Relazione tecnica: non motivata quantificazione degli oneri

La l.r. n. 7/2021 - *Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani.*

La l.r. n. 8/2021 - *Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana.*

La l.r. n. 27/2021 - *Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.*

La l.r. n. 53/2021 - *Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.*

C) Mancata quantificazione degli oneri e generica individuazione delle modalità di copertura degli interventi previsti

La l.r. n. 19/2021 - *Disposizioni sui rimborsi elettorali per le elezioni regionali del 2020. Modifiche alla l.r. 74/2004.*

D) Copertura con risorse di bilancio già stanziata

La l.r. n. 38/2021 - *Disposizioni per la promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione degli alloggi sociali.*

La l.r. n. 41/2021 - *Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi ai cammini regionali.*

E) Previsione di oneri generici con delega alla Giunta

La l.r. n. 51/2021 - *Misure di sostegno a favore delle associazioni pro-loco anno 2021 a seguito dell'emergenza da COVID-19.*

F) Copertura indifferenziata di oneri senza puntuale riconciliazione tra onere e copertura

La l.r. n. 53/2021 - *Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.*

UMBRIA

Deliberazione n. 65/2022/RQ, Pres. A. Mondera, Rel. A. Basilone, depositata il 6 settembre 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Umbria e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio assicurato attraverso formulazione di puntuali rilievi per le singole leggi)

A) Copertura di spese obbligatorie con risorse di bilancio già stanziato

Legge regionale 1° febbraio 2021, n. 1 - *Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico (nella specie, previo prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie già appostato in bilancio).*

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 11 - *Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).*

Legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 - *Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "Punto Zero S.c. a r.l."*.

B) Copertura di nuovi oneri con risorse da individuare ad opera di deliberazione della Giunta

Legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2 - *Capacità assunzionale della Regione.*

C) Copertura di oneri obbligatori a carico di ente regionale nell'ambito delle risorse già attribuite

Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 - *Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) e alla legge regionale 21 gennaio 2002, n. 1 (Costituzione del Centro studi giuridici e politici).*

D) Carenza informativa della relazione tecnica

Legge regionale 23 giugno 2021, n. 10 - *Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi.*

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 11 - *Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).*

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 16 - *Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) e alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative).*

E) Relazione tecnica assertiva di una potenziale invarianza finanziaria

Legge regionale 24 novembre 2021, n. 15 - *Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23.*

VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Deliberazione n. 22/2022/FRG Pres. F. Massi, Rel. D. Floridia, depositata il 31 agosto 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 dalla regione Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio assicurato attraverso formulazione di puntuali rilievi per le singole leggi)

A) Copertura con risorse di bilancio già stanziato

Legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1 - *Disciplina in materia di Avvocatura regionale. Modificazioni alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale).*

Legge regionale 29 marzo 2021, n. 3 - *Misure a sostegno dei lavoratori dipendenti a tempo determinato, anche stagionali, che hanno cessato di beneficiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl).*

Legge regionale 13 luglio 2021, n. 18 - *Disposizioni per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto ecosostenibile con utilizzo di trazione a idrogeno. Modificazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 22 (Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti).*

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 24 - *Disposizioni in materia di collegi e convitti. Modificazioni di leggi regionali.*

Legge regionale 13 ottobre 2021, n. 25 - *Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia.*

Legge regionale 28 ottobre 2021, n. 27 - *Disposizioni in materia di misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, e altre disposizioni.*

Legge regionale 9 novembre 2021, n. 31 - *Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale.*

Legge regionale 22 novembre 2021, n. 32 - *Disposizioni in materia di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione.*

Legge regionale 22 novembre 2021, n. 33 - *Interventi a sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune.*

Legge regionale 6 dicembre 2021, n. 34 - *Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, ratifica di variazioni di bilancio e altri interventi urgenti.*

B) Copertura con risorse di bilancio e dequalificazione della spesa (nuove spese correnti con riduzione di stanziamenti di risorse di parte capitale)

Legge regionale 29 marzo 2021, n. 3 - *Misure a sostegno dei lavoratori dipendenti a tempo determinato, anche stagionali, che hanno cessato di beneficiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).*

Legge regionale 13 luglio 2021, n. 18 - *Disposizioni per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto ecosostenibile con utilizzo di trazione a idrogeno. Modificazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 22 (Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti).*

C) Copertura con risorse di bilancio di oneri obbligatori pluriennali

Legge regionale 27 aprile 2021, n. 8 - *Disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale.*

Legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 - *Istituzione, ai sensi dell'articolo 6bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), del Collegio dei revisori dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.*

D) Mancanza di relazione tecnica

Legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 - *Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023.*

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 - *Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023.*

Legge regionale 9 novembre 2021, n. 31 - *Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale.*

VENETO

Deliberazione n. 146/2022/RQ, Pres. M.E. Locci, Rel. E. Brandolini, depositata il 12 ottobre 2022, sulla Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2020 dalla regione Veneto e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio cartolare con il Consiglio)

A) Determinazione dell'onere con delega alla Giunta e copertura a carico di ente regionale

Legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 - *Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali (nella specie, procedimento di accreditamento di azienda regionale).*

B) Copertura di nuovi oneri con risorse di bilancio già stanziato

Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 - *Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini Veneti.*

Legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 - *Iniziative per la conoscenza della Shoà e per il giorno della memoria.*

Legge regionale 4 maggio 2020, n. 14 - *Boschi didattici del Veneto.*

Legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 “*Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 - Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le Aziende ULSS (nella specie, le disponibilità di bilancio sono state successivamente integrate con leggi di variazione di bilancio).*”

Legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 - *Disposizioni in materia di enti locali.*

Legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 - *Prima variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto (nella specie, anche attraverso il ricorso a Fondi di riserva già in bilancio).*

Legge regionale 28 maggio 2020, n. 20 - *Interventi a sostegno della famiglia e della natalità.*

Legge regionale 27 luglio 2020, n. 33 - *Incremento delle risorse destinate alla remunerazione del personale dipendente impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e Legge regionale 27 luglio 2020, n. 34 “Riconoscimento ai professori e ricercatori universitari in assistenza dei benefici economici per lo svolgimento di attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2.*”

C) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 - *Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 ‘Norme in materia di variazioni provinciali e comunali’ e disposizioni correlate di modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 ‘Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali’.*

Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 - *Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini Veneti.*

Legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 - *Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina.*

Legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 - *Modifica della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31” – “Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali” (nella specie per i profili concernenti clausole di neutralità/invarianza).*

Legge regionale 4 maggio 2020, n. 14 - *Boschi didattici del Veneto.*

Legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 - *Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza.*

Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 8 - *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 ‘Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991 n. 19 e successive modificazioni.*

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 - *Collegato alla Legge di stabilità regionale 2021.*

Legge regionale 29 dicembre 2020n. 40 - *Legge di stabilità regionale 2021.*

Legge regionale 29 dicembre 2020n. 41 - *Legge di bilancio di previsione 2021-2023.*

D) Copertura di nuovi oneri con risorse già stanziati in bilancio con delega alla Giunta per l'eventuale estensione di oneri aggiuntivi rispetto a quelli espressamente introdotti dalla legge di spesa

Legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 - *Iniziativa a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva.*

E) Copertura con risorse di bilancio e dequalificazione della spesa (nuove spese correnti con riduzione di stanziamenti di risorse di parte capitale)

Legge regionale 17 novembre 2020, n. 35 - *Norme per la istituzione, implementazione e gestione di una piattaforma informatica regionale per il monitoraggio dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2.*

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

